



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 183 Settoriale del 17/12/2025

Numero 1042 Reg. Generale del 17/12/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATR. 273 E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25, COMMA 10 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 16.11.2022.

L'anno 2025 il giorno 17 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che con nota del 17.12.2025 acquisita al protocollo dell'Ente i 21032 il dipendente matr.273, in servizio presso il Settore V Edilizia privata, Patrimonio e Manutenzione, ha rassegnato le dimissioni dal servizio a decorrere dal 18.12.2025 (ultimo giorno di servizio 17.12.2025) finalizzate all'assunzione in pari data presso l'Agenzia delle Entrate, in qualità di Funzionario giuridico-tributario, in esito a utile collocamento in graduatoria di concorso pubblico ed assegnazione di sede lavorativa;

Considerato che nella nota sopra richiamata:

- il dipendente chiede l'applicazione dell'art. 25, c. 10 del CCNL 26.11.2022, norma che riconosce al dipendente, assunto presso un'altra amministrazione a seguito di vincita di concorso pubblico, il diritto alla conservazione del posto di lavoro – senza retribuzione - per tutta la **durata del periodo di prova presso l'altro ente o amministrazione**;

- il dipendente avanza altresì formale istanza affinché possa essere valutata positivamente, da parte del Comune la rinuncia all'indennità di mancato preavviso a seguito di dimissioni presentate per l'esclusiva opportunità di ricoprire un più alto ruolo presso altra Amministrazione dello Stato in esito a pubblico concorso e nei termini esplicitati nel dettaglio in note agli atti d'ufficio;

Tenuto conto che :

Il dipendente a tempo indeterminato vincitore di concorso, (o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria), durante il periodo di prova *«ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione»*, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 10, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022.

in relazione a quanto previsto dalla richiamata norma contrattuale, *«in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza»*.

Si tratta, in sostanza, di una riammissione in servizio che ha la caratteristica di essere obbligatoria e non discrezionale; il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve essere considerato vacante, ma non disponibile, per tutto il periodo nel quale è prevista la conservazione.

Constatato che il dipendente ha risolto il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti;

Ritenuto tuttavia dirimente richiamare la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 05.10.2001, a mente della quale *«[...] gli Enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art.39 del C.C.N.L. del 06.07.1995, come sostituito dall'art.7 del C.C.N.L. del 13.05.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso»*.

In argomento l'A.R.A.N., Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ha precisato che «[...]proprio perché essa rappresenta solo un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni valutazione è rimessa sempre al singolo ente: "Le parti ritengono che gli enti possono valutare ..."), si ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell'istituto del preavviso, contenuta nell'art.12 del CCNL del 9.5.2006. Infatti, questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, sia pure solo nei termini sopra descritti.

Tenuto conto che:

Il dipendente a tempo indeterminato vincitore di concorso, (o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria), durante il periodo di prova *«ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione»*, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 10, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022.

in relazione a quanto previsto dalla richiamata norma contrattuale, *«in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza»*.

Si tratta, in sostanza, di una riammissione in servizio che ha la caratteristica di essere obbligatoria e non discrezionale; il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve essere considerato vacante, ma non disponibile, per tutto il periodo nel quale è prevista la conservazione.

Atteso che il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Centrali, di cui è parte l'Agenzia delle Entrate, prevede un periodo di prova della durata di 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ;

Ritenuto, per l'effetto di quanto sopra esposto e considerato :

- che per evidenti motivi di contingenza legati alla data di presa servizio nel nuovo Ente e quindi non direttamente riconducibili alla propria responsabilità, il dipendente si trova nella materiale impossibilità di poter osservare il termine di preavviso di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 09.05.2006;

- che sussistono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie *de qua* dell'art. 25 del vigente CCNL Funzioni Locali

Considerato altresì che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi , anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;

Evidenziato infine che le dimissioni dal servizio del dipendente costituiscono atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non è richiesta alcuna accettazione dell'amministrazione;

DETERMINA

1.DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono parte motiva;

2. DI PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie dal servizio del dipendente a tempo pieno e indeterminato matr. 273 formalizzate con nota del 17.12.2025 acquisita al prot. n. 21032, a decorrere dal 18.12.2025 (ultimo giorno di servizio 17.12.2025)

3. DI ACCOGLIERE la richiesta relativa all'applicazione dell'art. 25 del vigente CCNL Funzioni Locali, norma che riconosce al dipendente, assunto presso un'altra amministrazione a seguito di vincita di concorso pubblico, il diritto alla conservazione del posto di lavoro – senza retribuzione - per tutta la durata del periodo di prova presso l'altro ente o amministrazione, con diritto di rientrare in servizio presso il Comune di Veglie nel profilo e nella qualifica ricoperta fino alla data di cessazione qualora durante il periodo di prova una delle parti receda dal contratto;

5.DI DARE ATTO che il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni

Centrali, di cui è parte l'INPS, prevede un periodo di prova della durata di 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e che, pertanto, il posto ricoperto dal dipendente sarà considerato vacante ma non disponibile per il medesimo periodo decorrente dalla prevista data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con l'Amministrazione di destinazione;

3. **DI RINUNCIARE**, considerate le motivazioni delle dimissioni, meglio dettagliate in note agli atti d'ufficio, al preavviso ed alla indennità di mancato preavviso, stabilendo quindi che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 17.12.2025, ultimo giorno di servizio presso questo Ente ;

6. **DI PRECISARE** che ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 le ferie, i riposi ed i permessi eventualmente non goduti non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi , in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro e dunque anche con riferimento alle dimissioni, come nella fattispecie;

7. **DI NOTIFICARE** copia del presente atto al dipendente interessato e di acquisirlo nel fascicolo personale;

8. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario e tributi per gli adempimenti connessi e consequenziali.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 2039

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 18/12/2025 al 02/01/2026
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.